

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 35/2012**

**17 Settembre 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COSTITUISCE CONDOTTA ANTISINDACALE LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO CON ALTRI AVENTI QUALIFICA SUPERIORE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14157 DEL 6 AGOSTO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14157 del 6 agosto 2012**, ha statuito che **costituisce condotta antisindacale la sostituzione di lavoratori in sciopero con altri in possesso di una qualifica superiore.**

**Il fatto.**

Una società aveva sostituito dei lavoratori in sciopero con altri aventi mansioni superiori. I gradi di Merito avevano dichiarato antisindacale il comportamento della società in quanto i lavoratori avevano qualifiche superiori. Da qui il ricorso della società alla Suprema Corte.

**I Giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente precisato che non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo**

**sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero) allo scopo di limitare gli effetti negativi per l'azienda**, atteso il "principio di libertà di iniziativa economica" sancito dall'art. 41 della Costituzione.

Tuttavia, gli Ermellini hanno precisato che **la scelta di procedere alla sostituzione di lavoratori in sciopero incontra un limite invalicabile nell'art. 2103 c.c.** che, come noto, sancisce il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori.

Di conseguenza, i Giudici di legittimità hanno affermato che **la scelta imprenditoriale di sostituire lavoratori in sciopero con altri di qualifica superiore** era illegittima in quanto effettuata **"con strumenti non consentiti" e cioè "in violazione di legge o di norma collettiva"**.

Non è stata accolta, dunque, la tesi difensiva della Società fondata sul fatto che i lavoratori aventi qualifica superiore avevano dato il loro assenso alla sostituzione, atteso che l'art. 2103 c.c., all'ultimo comma, espressamente sancisce la **nullità di ogni patto contrario**. (cfr. Cass. 9 maggio 2006, n. 10624).

Pertanto, ***i Giudici nomofilattici hanno rinvenuto sussistente, nel caso in specie, un comportamento antisindacale del datore di lavoro – ex art. 28 della legge 300/70 - in quanto diretto a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero.***

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE NON COLLABORATIVA CON I COLLEGHI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14575 DEL 20 AGOSTO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14575 del 20 Agosto 2012**, ha stabilito che **il comportamento non collaborativo ed offensivo** di un dipendente nei confronti dei colleghi **è idoneo a legittimare il licenziamento disciplinare**.

Nel caso *de quo*, **il Tribunale del lavoro di Roma** prima, e **la Corte di Appello**, poi, **avevano ritenuto legittimo il licenziamento** comminato ad una lavoratrice che svolgeva attività concernente servizi in materia di proprietà intellettuale (*id.* brevetti, modelli industriali e marchi), per conto di una società di servizi, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM).

La società datrice aveva intimato il recesso **in relazione al comportamento scorretto, non collaborativo, imbarazzante ed offensivo, tenuto dalla lavoratrice nei confronti di dirigenti ed impiegati** di detto Ufficio.

Investita della vicenda, **la Suprema Corte**, compulsata **dalla dipendente** che **lamentava la genericità delle contestazioni mosse** dalla società datrice di lavoro, **l'assenza di proporzionalità** tra la sanzione irrogata ed i fatti addebitati, nonché **la intempestività** del licenziamento comminato, **ha confermato la legittimità del provvedimento**, rendendo definitive le statuizioni dei Giudici di merito.

**I Giudici di legittimità hanno perciò avallato** la ricostruzione operata dai Giudici di appello, dalla quale era emersa **l'impossibilità di un perdurante affidamento** da parte della società intimata **sulla correttezza del comportamento** della ricorrente, **sia presso la sede** di lavoro **sia presso Uffici pubblici** ove la stessa doveva recarsi spesso **"in nome e per conto" del datore di lavoro, rischiando di comprometterne il prestigio e l'immagine dell'azienda.**

Parimenti, **circa la tempestività della sanzione**, gli Ermellini hanno fatto rilevare che la Corte territoriale aveva già osservato che **i fatti, sviluppatisi per mesi, solo alla fine avevano raggiunto la soglia di inaccettabilità** che ha condotto alla misura del licenziamento.

L'ESPRESSIONE VOLGARE RIVOLTA AD UN CONDOMINO E' IDONEA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL REATO DI INGIURIA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 33221 DEL 23 AGOSTO 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 33221 del 23 Agosto 2012**, ha confermato la sentenza di **condanna per il reato di ingiuria**, ex art. 594 c.p., emessa **nei confronti di un condomino che con espressioni volgari aveva apostrofato un architetto** durante lo svolgimento di un'assemblea condominiale.

Nella vicenda in esame, **le espressioni profferite** dal condomino attenevano alla **circostanza che l'architetto**, destinatario delle "ingiurie" - a dire dell'imputato - **lavorasse senza emettere fattura** ed evadendo gli obblighi fiscali; le espressioni volgari si erano altresì sostanziate, durante il dibattito assembleare, anche **nei termini di "mafioso" e "architetto del c...." !!**

**Condannato in primo ed in secondo grado** e riconosciuto **colpevole del reato di ingiuria**, il condomino **ricorreva ai Giudici di legittimità** deducendo che - nel caso di specie - ricorreva una **causa di non punibilità**, ex art. 599 c.p., perché **le espressioni da lui utilizzate erano frutto di un giusto scatto d'ira** nei confronti dell'architetto che

(non essendo condomino) durante l'assemblea condominiale si era intromesso (in rappresentanza del padre condomino) nella questione riguardante i lavori condominiali eventualmente da effettuare.

Orbene, **la Corte di legittimità**, nel **confermare la sentenza del giudizio di merito** ha **osservato** che **l'espressione ingiuriosa** con la quale l'imputato ha attribuito alla persona offesa **di lavorare evadendo gli obblighi fiscali è stata pronunciata nell'ambito di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa** è risultato essere stato soltanto quello di **avere insistito per effettuare i lavori** condominiali non graditi all'imputato.

Gli Ermellini, inoltre, hanno avallato il ragionamento del giudice del merito che aveva posto in evidenza come **l'espressione " architetto del c.... "** fosse stata **pronunciata in un atteggiamento gratuitamente astioso** e **senza** che vi fosse stato **alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità**.

LEGITTIMA LA CRITICA AL COLLEGA PROFESSIONISTA A CONDIZIONE CHE NON SIA FINALIZZATA A SCREDITARNE L'IMMAGINE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI PENALE - SENTENZA N. 32987 DEL 22 AGOSTO 2012**

La Corte di Cassazione – V Sezione Penale –, **sentenza n° 32987 del 22 agosto 2012**, ha ritenuto **legittima la "dura" critica che un Avvocato aveva rivolto ad un proprio Collega**, in quanto la stessa **non era stata esternata al fine di screditare il Professionista**.

Nel caso *de quo* la *querelle* fra due avvocati è dovuta giungere fino al cospetto degli Ermellini per trovare la sua definitiva soluzione.

#### **Ecco i fatti.**

Un legale otteneva, in fase di merito, la condanna di un suo collega, alla pena di euro 600,00 per il reato di ingiuria, per essersi visto recapitare diversi fax contenenti affermazioni del tipo " *...la stravagante circostanza..... il suo stravagante fac-simile..... le sue bizzarre considerazioni..... certo che si tratti di una banale ignoranza dei propri doveri professionali.....*".

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel ribaltare il *decisum* di merito, hanno avuto modo di affermare che **la critica, seppur molto aspra, è pienamente legittima se esternata in modo proporzionato**. Nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, la parola

“stravagante” era da interpretarsi con il “semplice” significato di “fuori dal comune”, derivando dal latino medioevale *extra vagari*, e l’utilizzo del termine “ignoranza” era da intendersi quale mancata conoscenza di una specifica norma professionale.

**Pertanto atteso che la critica si era palesata senza uso di “*argomentum ad hominem*”, inteso a screditare il Collega, l’avvocato è stato assolto dalle accuse contestate.**

Alla luce della sentenza *de qua*, laddove dovesse capitare di imbattersi in un Collega “poco professionale”, sarà necessario manifestare la propria critica con un certo “stile”.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RIFIUTI DI MODIFICARE L’ARTICOLAZIONE E LA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14833 DEL 4 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14833 del 4 settembre 2012**, ha statuito **l’illegittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore che aveva rifiutato di modificare il proprio orario lavorativo.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore, occupato a tempo parziale, veniva licenziato dalla propria azienda.

Contrastanti le motivazioni addotte in giudizio dalle parti: il prestatore dichiarava di essere stato licenziato a seguito del suo rifiuto alla modifica dell’orario di lavoro, l’azienda resisteva sostenendo che il licenziamento fosse motivato dalla chiusura del magazzino, ove il prestatore era adibito, ed alla conseguente impossibilità di *repechage*.

Orbene, i Giudici nomofilattici, nell’avallare *in toto* il deliberato di merito, hanno disposto la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore, confermando l’illegittimità del licenziamento atteso che **l’azienda non aveva provato la sussistenza delle motivazioni poste a fondamento dell’atto di recesso per giustificato motivo oggettivo** (*id*: crisi economica e conseguente chiusura del magazzino).

I giudici di legittimità hanno anche inoltre colto l’occasione per (ri)statuire (*cf. Cass. S.U. n. 141/2006 e Cass. N. 6344/2009*) che **l’obbligo di dimostrare l’insussistenza del requisito dimensionale – ex art. 18 L. 300/70 - grava sul datore di lavoro**, in considerazione del “*principio di prossimità*”.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**